
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Litisconsorzio facoltativo, interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori: cosa accade in mancanza dell'atto di riassunzione nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi?

In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.10.2015, n. 21170

...omissis...

1. Si da atto che i ricorsi, proposti in via principale e incidentale avverso la medesima sentenza, sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Di seguito si esaminano i motivi del ricorso principale della xxxxxxxxxx

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed omessa applicazione degli artt. 300, 303 e 307 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Al riguardo parte ricorrente reitera le argomentazioni già svolte in sede di merito al fine della pretesa declaratoria di estinzione dell'intero giudizio, sul presupposto dell'intervenuta interruzione del giudizio di primo grado in conseguenza del decesso di una delle originarie convenute, B.M., e della mancata riassunzione nei confronti degli eredi o dell'eredità giacente; deduce che il procuratore dell' O., dopo aver riferito che i chiamati all'eredità, raggiunti dalla notifica, vi avevano rinunciato, aveva chiesto termine per completare gli adempimenti relativi alla riassunzione e, infine, aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti degli eredi di B.M., non costituitisi in giudizio, sebbene regolarmente citati; rileva, in particolare, che la Corte di appello - facendo riferimento alla scindibilità del rapporto - non ha considerato la situazione di litisconsorzio processuale esistente tra gli eredi della parte evocata in giudizio, che avrebbe dovuto comportare l'estinzione del giudizio, a prescindere dalla scindibilità del rapporto controverso.

1.1.1. Il motivo si riferisce al punto della decisione impugnata (pag. 18) in cui la Corte di appello ha ritenuto infondata la questione qui riproposta, precisando che l'estinzione parziale era stata dichiarata dal Tribunale non già per l'intervenuta rinuncia (come ancora vorrebbe far intendere l'odierna ricorrente), bensì per la mancata riassunzione del rapporto processuale relativamente alla posizione di B.M.; a tal riguardo la Corte territoriale ha ritenuto che correttamente l'estinzione era stata dichiarata in maniera parziale, relativamente, cioè, alla sola posizione della B., richiamando, ai fini della scindibilità dei rapporti processuali e dell'efficacia estintiva al solo rapporto interessato dalla mancata riassunzione, i principi affermati, rispettivamente, da Cass. Sez. Unite n. 9148 del 2008 e da Cass. n. 18714 del 2007.

1.2. Il motivo è infondato e va rigettato, ancorché occorra integrare e, in certa misura, anche correggere ex art. 384 c.p.c., la motivazione della decisione impugnata precisando che il riferimento alla natura parziaria e non solidale delle obbligazioni dei condomini, quale affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 9148 del 2008), su cui fa leva la Corte di appello per affermare la scindibilità del rapporto processuale, si rivela di nessuna valenza ai fini della questione che ci occupa e, nel complesso, fuorviante.

Invero - precisato sin da ora che già la sentenza di primo grado conteneva condanna in solido nei confronti del Condominio e dei singoli condomini, direttamente evocati in giudizio (cfr. pag. 13 della sentenza di appello) - occorre osservare che anche la Corte territoriale, ad onta del richiamo al principio della parziarietà delle obbligazioni dei condomini, ha pronunciato condanna in solido nei confronti del Condominio, nonché di singoli condomini (salvo quelli nei cui confronti il giudizio è stato dichiarato estinto, improcedibile ovvero è cessata la materia del contendere) per la minor somma riconosciuta all'appaltatore.

Ciò posto e rinviando al prosieguo la disamina del merito della questione attinente al vincolo obbligatorio, come attinta dal successivo motivo, è assorbente, ai fini che qui ci occupano, la considerazione che, quale che sia la natura -parziaria (quale lascerebbe intendere la motivazione della decisione impugnata in parte qua) o solidale (quale emerge expressis verbis dal dictum della medesima sentenza) dell'obbligazione in oggetto - si verte pur sempre in tema di litisconsorzio facoltativo, posto che anche il rapporto derivante dalla solidarietà costituisce rapporto scindibile.

Si rammenta che il litisconsorzio necessario processuale presuppone la inscindibilità o quanto meno la dipendenza delle cause, ipotesi, questa, non riscontrabile nel caso di specie, caratterizzato da una pluralità di domande di pagamento proposte da un soggetto contro una pluralità di altri soggetti. Inoltre nel caso di litisconsorzio facoltativo, il processo è solo formalmente unico, poichè alla pluralità delle parti che agiscono o sono convenute nello stesso processo corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili che, perciò, rimangono indipendenti, con la conseguenza che le vicende proprie di ciascuno di essi, singolarmente preso, non possono interferire e comunicarsi agli altri.

Il richiamo di parte ricorrente alla situazione di litisconsorzio processuale necessario sussistente tra gli eredi della parte deceduta si rivela, dunque, non dirimente nel caso di specie; invero proprio perchè tale situazione si riferisce agli eredi di una degli originari

convenuti, le vicende che riguardano il relativo rapporto processuale non impingono sui rapporti intercorrenti tra l'attore e le altre parti convenute.

Va, infatti, ribadito il principio, secondo cui in tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. 07 luglio 2010, n. 16018; cfr. anche Cass. 10 novembre 2008, n. 26888 e Sez. Unite, 05 luglio 2007, n. 15142).

Correttamente, dunque, nella specie, è stata ritenuta infondata l'eccezione di estinzione dell'intero giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione delle norme che regolano la parziarietà delle obbligazioni, ultrapetizione e contraddittoria motivazione. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello -pur riconoscendo la natura parziaria dell'obbligazione dei condomini, secondo il principio affermato da Cass. Sez. Unite n. 9148 del 2008 - abbia poi pronunciato la condanna al pagamento in solido; e ciò nonostante l' O. avesse chiesto la condanna pro quota.

2.1. Il motivo prende spunto dall'argomento "speso" dalla Corte di appello allorchè ha affrontato l'eccezione di estinzione, già stigmatizzata nel paragrafo sub 1.2. Invero detto argomento si rivela, per le considerazioni appena esposte, di nessun rilievo nella soluzione della questione dell'estinzione e poco congruente rispetto alla statuizione di condanna che, come si è già evidenziato, è stata pronunciata in solido nei confronti di singoli condomini oltre che del Condominio.

Orbene - premesso che l'inadeguatezza delle ragioni giustificatrici della decisione può assumere rilievo solo con riguardo alla quaestio facti e non riveste, invece, alcuna autonomia se riferita a questioni di diritto, a fronte del potere del giudice di legittimità di procedere direttamente alla loro sostituzione, integrazione o correzione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2 (ex plurimis:

Cass., Sez. un., 10 gennaio 2003, n. 261) - si osserva che la questione è inammissibile sotto il profilo del vizio motivazionale e manifestamente infondata sotto quello della violazione della legge processuale, per asserita ultrapetizione; e ciò perchè (ripetesi) in primo grado vi fu condanna in solido nei confronti dei singoli condomini e del Condominio; perchè nessuna censura sul punto risulta formulata in sede di appello, segnatamente dall'odierna ricorrente; perchè, infine, contrariamente a quanto assertivamente riferito dalla stessa parte, risulta dai contenuti della decisione impugnata (cfr. segnatamente epigrafe della sentenza, pagg. 5/8) che O. A. richiese la condanna in solido del Condominio e di singoli condomini anche al pagamento di ulteriori somme oltre quelle già liquidate in prime cure.

2.2. Sotto il profilo della denunciata violazione o falsa applicazione delle "norme che regolano la parziarietà delle obbligazioni", occorre innanzitutto rilevare la preclusione per la novità della questione, posto che, per quanto appena detto, non risulta che il vincolo della solidarietà, già affermato dalla sentenza di primo grado, sia stato contestato da alcuno degli appellanti. Inoltre - e a prescindere dalla pur assorbente considerazione che precede - pare utile evidenziare che il credito, che è stato riconosciuto con la decisione impugnata, è un credito derivante da appalto conferito da alcuni condomini del fabbricato, all'epoca privo di amministratore, convalidato dal silenzio significativo degli altri comproprietari e solo da ultimo formalizzato dall'amministratore del Condominio (successivamente nominato dal Tribunale) , in termini, peraltro, che pacificamente non hanno avuto esecuzione (cfr. pag. 20/22 della sentenza impugnata). In sostanza si tratta di obbligazioni contrattuali assunte - prima ancora che dal Condominio - dai singoli comproprietari, per cui non è pertinente il richiamo al principio sancente la divisibilità delle obbligazioni dei condomini nei confronti dei terzi creditori, quale affermato da Sez. Un. n. 9148/2008, dal momento che questa decisione riguarda la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del Condominio, allorchè stipula con i terzi, vincolando i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio.

In definitiva il motivo non merita accoglimento.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ultrapetizione, violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. errata o

contraddittoria motivazione. Al riguardo parte ricorrente - premesso che la Corte di appello ha ritenuto che l'accordo intercorso tra le parti per il nolo dei ponteggi ha avuto esecuzione sino al 3 gennaio 1994 e non già sino al 1995 come ritenuto dal primo giudice - lamenta che la stessa Corte abbia poi riconosciuto la somma di Euro 56.681,15, laddove, tenuto conto che l'attore, per l'intero periodo aveva richiesto la somma di L. 118.000.000 (Euro 60.941,92), avrebbe dovuto liquidare la minor somma Euro 36.564,60, in considerazione del ridimensionamento del periodo di riferimento; si duole, inoltre, che la Corte territoriale, pur escludendo dalla condanna coloro nei cui confronti era cessata la materia del contendere, non abbia, poi, proceduto in palese violazione dell'art. 112 c.p.c., alla detrazione delle somme ricevute da costoro, neppure defalcando quelle a cui l'attore aveva espressamente rinunciato (Eredi B.) o la cui domanda era stata dichiarata improcedibile (Fallimento Niva).

3.2. Il motivo è inammissibile.

In disparte il rilievo che la censura, nella sua prima parte, si risolve nell'enunciazione di un (presunto) errore di calcolo, come tale non denunciabile per cassazione, si osserva, innanzitutto, che la ricorrente vorrebbe veicolare l'idea che la somma per cui vi è condanna sia costituita solo dal nolo, laddove nella decisione impugnata si legge chiaramente che il Tribunale aveva riconosciuto non solo il corrispettivo per il noleggio dei ponteggi, ma anche il rimborso di spese varie ed interventi manutentivi; correlativamente la (minor) somma, per cui è stata pronunciata condanna in appello, ha riguardato non solo il corrispettivo del nolo dei ponteggi (ridotto, in ragione della riduzione del periodo di riferimento), ma anche i lavori di cui all'originario contratto verbale (L. 30.000.000) e l'ulteriore importo per lavori vari di manutenzione per L. 4.750.000, donde la quantificazione del credito complessivo riconosciuto all' O. in ragione di Euro 56.681,15 "non essendo stato oggetto di alcuna specifica contestazione l'importo, indicato dall'appellato, per il noleggio e per i lavori eseguiti (...)" (così a pag. 23 della sentenza).

Per il resto è assorbente la considerazione dell'assoluta genericità dei contenuti della tesi difensiva e soprattutto della novità della problematica proposta. La ricorrente non ha invero indicato in quale sede la questione della detraibilità di non meglio precisate somme transatte e/o rinunciate o azionabili in sede fallimentare sia stata posta e dibattuta, nè ha riportato le proprie difese, almeno allegandone la tempestiva introduzione nel processo rispetto al giudicante di secondo grado. Si rammenta che i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510; 2000/5845; 2000/14848; 2004/22154; 2005/19350).

In definitiva l'esame complessivo dei motivi comporta il rigetto del ricorso principale.

4. Di seguito si esaminano i motivi del ricorso incidentale proposto da O.A..

4.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per erroneità della decisione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115 e 116 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, erronea e contraddittoria motivazione incidente su un fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Al riguardo parte ricorrente - premesso che la Corte territoriale ha ritenuto di ridurre la somma spettante ad esso esponente al corrispettivo del noleggio dell'impalcatura per il periodo dicembre 1990/dicembre 1993, oltre la somma di L. 30.000.000 per lavori parziali eseguiti dall'appaltatore e oltre l'importo di L. 4.750.000 per lavori vari di manutenzione effettuati - lamenta che la stessa Corte, dopo aver dettagliato le singole voci, e precisato che, per il nolo, era stata convenuta la somma di L. 3.000.000 mensili, abbia riconosciuto la somma complessiva di Euro 56.681,15 anzichè di Euro 7 6.822,96 come avrebbe dovuto, tenuto conto che per n. 38 mesi di nolo al canone di L. 3.000.000 spettavano L. 114.000.000 (Euro 58.876,08).

4.2. Il motivo è inammissibile.

Invero, al di là del surrettizio richiamo ai vizi di cui dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, ciò di cui si duole il ricorrente incidentale è che la Corte territoriale abbia non già omesso di pronunciarsi su una domanda ovvero abbia errato ad interpretarla, bensì che, determinando l'importo del corrispettivo del noleggio in ragione dell'operata riduzione del periodo di riferimento, abbia commesso un (presunto) errore di calcolo; e ciò perchè - una volta individuato il moltiplicando pari a L. 3.000.000 (nolo mensile) e indicato il moltiplicatore in n. 38 mensilità - il prodotto avrebbe dovuto risultare diverso e maggiore.

Orbene - come già innanzi accennato con riferimento alla censura di segno opposto della ricorrente principale nell'ipotesi di errori materiali o di calcolo contenuti in un provvedimento giurisdizionale, non è ammissibile il ricorso per cassazione, rientrando nella esclusiva competenza del giudice che ha emesso il provvedimento contenente l'errore procedere alla sua eliminazione, in contraddittorio delle parti, ex artt. 287 e 288 c.p.c., salvo il caso che si tratti di error in iudicando, in quanto caduto nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli stessi (Cass. 07 aprile 2006, n. 8287; cfr. anche Cass. 07 ottobre 2005, n. 19639), il che con il presente motivo non è neppure profilato.

E' appena il caso di aggiungere che, a fronte di un motivo chiaramente esulante dagli schemi dell'art. 360 c.p.c., risulta indifferente la circostanza, riferita dalla ricorrente principale (v. controricorso avverso ricorso incidentale, pag. 2), che l'istanza di correzione dell'errore sia stata respinta dalla Corte territoriale, sul presupposto che non vi sia stato nessun errore di calcolo, essendosi, piuttosto, proceduto ad una riduzione proporzionale (in ragione del minor periodo di riferimento del noleggio) della somma, quale originariamente richiesta dall' O. e riconosciuta dal giudice di prime cure.

Per attingere un siffatto decisum sarebbe stato, infatti, necessario allegare e dimostrare che la domanda, così come originariamente formulata, era stata mal interpretata dal Tribunale e che la questione era stata prospettata al giudice di appello, censurando specificamente la decisione di primo grado.

5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1223 e 1224 c.c., violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza, insufficiente e contraddittoria motivazione incidente su un fatto controverso (esecuzione dei lavori nell'edificio condominiale e nomina c.t.u.) e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Sotto questi plurimi profili di censura il ricorrente incidentale lamenta: a) che i giudici di appello abbiano confermato la statuizione di rigetto del risarcimento del danno relativo alla mancata esecuzione dei lavori commissionati e poi rimasti non eseguiti; b) che relativamente alla richiesta di "rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT ovvero gli interessi moratori previsti per legge, sugli importi liquidati in sentenza dal giudice di primo grado anche quale maggior danno da ritardo", la Corte di appello abbia errato nell'applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. e comunque abbia omesso di pronunciare sul punto, senza considerare che il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2, va riconosciuto in via presuntiva e senza neppure pronunciarsi sulla richiesta degli interessi di mora per le transazioni commerciali; c) che i giudici di appello abbiano ridotto il periodo del nolo dei ponteggi, senza considerare che la richiesta di rimozione dei ponteggi da parte dell'amministratore non poteva essere accolta da esso esponente in considerazione dei pericoli per l'incolumità che ne sarebbero derivati; peraltro le richieste di rimozione da parte di alcuni condomini si riferirebbero a ponteggi interni e quindi risulterebbero inconferenti ai fini di causa.

5.1. Il motivo - in spregio al principio della specificità del ricorso per cassazione - accorpa una congerie di censure dai contenuti più disparati, nessuna delle quali, comunque, è meritevole di accoglimento. Valga considerare quanto segue.

5.1.1. Quanto al preteso risarcimento del lucro cessante, la Corte di appello ha rilevato che "nessun valido elemento probatorio è stato prodotto a sostegno della pretesa da parte dell' O., in ordine al fatto che tale riduzione dell'originario incarico gli abbia procurato un pregiudizio, in termini di mancato guadagno, da intendersi ovviamente non limitato alla differenza tra l'importo originario e quello effettuato, ma in termini di interesse negativo e perdita di chances" (pag. 28 sentenza).

Orbene il ricorrente incidentale pretenderebbe di avere assolto il suo onere solo con la dimostrazione che i lavori non vennero eseguiti per intero, dimenticando che ciò che occorreva provare era il pregiudizio subito e che l'onere probatorio incombente alla parte non può ritenersi assolto con la mera richiesta di una c.t.u.. In particolare in forza dei principi relativi al c.d. danno conseguenza affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., S.U. 11 novembre 2008, nn. 26972-5), il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, sia pure anche mediante presunzioni, e non può essere individuato in re ipsa (c.d. danno evento) nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.

Invero la lesione di un diritto deve tradursi in un concreto pregiudizio, senza il quale la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.

Ciò detto, va ribadito che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 10 dicembre 2012, n. 22376). La decisione impugnata non si discosta da detto principio;

mentre le valutazioni espresse in punto di insussistenza di un valido riscontro del danno sono di stretto merito e non possono dirsi certo scalfite dalla generica censura di "non comprensibilità" dell' iter logico seguito dalla Corte di appello.

5.1.2. Quanto alla richiesta di rivalutazione ed interessi commerciali, si osserva che la Corte di appello si è pronunciata sul motivo di censura con cui si reclamava la rivalutazione monetaria, confermando le conclusioni del primo giudice, per la considerazione che, ai fini della relativa liquidazione, occorre che il creditore allegasse e dimostrasse che l'indisponibilità della somma dovuta avesse comportato un danno ulteriore rispetto a quello risarcito dalla misura legale degli interessi (cfr. pag. 24 della sentenza).

Orbene a fronte di tale motivazione, che correttamente esclude il riconoscimento della rivalutazione monetaria in termini di mero automatismo trattandosi di debito di valuta, la censura di violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. e a fortiori quella (per il vero poco congruente con la prima) di omessa pronuncia si rivelano eccentriche e, comunque, non circostanziate. Invero il ricorrente incidentale si limita a riportare il tenore delle conclusioni formulate in appello (con la richiesta di "rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT ovvero gli interessi moratori previsti per legge, sugli importi liquidati in sentenza dal giudice di primo grado anche quale maggior danno da ritardo") e a richiamare principi espressi da questa Corte in punto di riconoscibilità, in via presuntiva, del maggior danno di cui dell'art. 1224 c.c., comma 2 a prescindere dalla qualità del creditore, laddove, in forza del principio di specificità del ricorso per cassazione, la parte avrebbe avuto l'onere di riportare le proprie difese sul punto, allegando (con la specifica indicazione ex art. 366, n. 6 delle parti dell'atto di appello a ciò dedicate) di avere puntualmente censurato il rigetto dell'analoga richiesta da parte del giudice di prime cure e di avere, quantomeno in appello, indicato specifici elementi presuntivi in ordine alla sussistenza del danno c.d. differenziale nel periodo di riferimento; anche perchè - per quanto si legge nell'epigrafe della sentenza impugnata - la rivalutazione monetaria risultava richiesta in via alternativa agli "interessi moratori previsti per legge" e questi, in difetto di pattuizione scritta, neppure allegata, altro non possono intendersi che gli interessi al tasso legale (che sono stati riconosciuti).

Invero, avuto riguardo al tenore testuale della richiesta, non vi è alcun motivo di ritenere che gli "interessi moratori previsti per legge" richiesti in appello (v. epigrafe della sentenza impugnata, pag. 8) fossero da identificarsi con gli "interessi moratori non convenzionali previsti per legge per le transazioni commerciali" cui si fa riferimento nel presente motivo di ricorso incidentale (cfr.

pag. 24 del ricorso incidentale). La questione, in tali termini, risulterebbe, quindi, nuova e, come tale, inammissibile.

A tacer del fatto che dell'art. 1284 c.c., comma 4, che estende ai rapporti tra privati i tassi di mora previsti per le transazioni commerciali dal momento della domanda giudiziale, è stato introdotto solo dal D.L. n. 132 del 2014, art. 17 e trova applicazione nei procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

5.1.3. Quanto alla censura concernente la riduzione del periodo di riferimento del nolo, si osserva che la decisione impugnata poggia sulla circostanza che vi fu una precisa richiesta di rimozione dei ponteggi da parte dell'amministratore del Condominio nell'ottobre 1993 e che proprio a tal fine, venne redatto un verbale di consistenza il 31/12/1993 - 03/01/1994; nonchè sulla considerazione che la ragione addotta dall'appaltatore per giustificare la mancata rimozione dei ponteggi - e, cioè, il timore di crolli o danni a terzi - era priva di fondamento; e ciò in quanto nessuna responsabilità sarebbe stato addebitabile all' O., dal momento che il contratto si era risolto e che i lavori erano stati eseguiti solo in parte per mutuo consenso tra le parti.

Orbene le argomentazioni svolte in senso contrario del ricorrente principale, circa la permanente necessità dei ponteggi sino al termine dei lavori (eseguiti da altra ditta), per un verso, non si confrontano con il rilievo contenuto nella sentenza impugnata dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto e della correlativa non addebitabilità all'appaltatore di eventuali danni futuri anche a fronte della specifica richiesta dell'amministratore del Condominio, e, per altro verso, tendono a sollecitare genericamente una rivalutazione del

materiale probatorio, contrapponendo al rilievo dato alla lettera dell'amministratore i contenuti di altre lettere di singoli condomini (che proprio perchè, in tesi, riferite ai puntellamenti interni, non appaiono affatto dirimenti) e, comunque, postulando una diretta rivalutazione comparativa vietata a questa Corte, salvo il caso di evidenti vizi logici o giuridici, che non è dato riscontrare nella fattispecie.

In conclusione anche il ricorso incidentale va rigettato.

L'esito del giudizio di legittimità impone la compensazione integrale delle spese tra le parti.

p.q.m.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola